



Il vigente **REGOLAMENTO ICI** (*consultabile sul sito internet dell'ente o presso gli uffici comunali*) prevede la soppressione dell'obbligo di presentazione di dichiarazione ICI, fermo restando che **tale obbligo permane**:

- a) in materia di **riduzioni ed agevolazioni** (ad esempio per l'**abitazione principale**, per assoggettare all'aliquota agevolata una o più **pertinenze** dell'abitazione, per l'abitazione **concessa in uso gratuito fra genitori e figli** che dà diritto ad usufruire dell'aliquota agevolata, per indicare il valore di un'area edificabile, per immobili inagibili, ecc.);
- b) nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali **non sono applicabili le procedure telematiche** previste dall'art.3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n°463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008

ALIQUOTE

5,50 ‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA/E PERTINENZA/E** (*classificata/e o classificabile/i nelle categorie catastali C2, C6, C7*) anche se distintamente iscritta/e in catasto, nonché per quelle **CONCESSE IN COMODATO / USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO** che vi abbiano stabilito la propria residenza, congiuntamente all'intero nucleo familiare. *Si rinvia al regolamento comunale per chiarimenti e precisazioni sulle pertinenze e sugli immobili concessi in comodato ed uso gratuito.*

7 ‰ per gli **IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI**;

SI RICORDA CHE PER I TERRENI AGRICOLI NON VA PAGATA IMPOSTA ESSENDO LONDA TERRITORIO INTERAMENTE MONTANO.

DETRAZIONI

DETRAZIONE ORDINARIA per l'abitazione principale - **€ 105,00**

Tale detrazione si intende concessa al nucleo familiare. Pertanto sarà cura degli uffici comunali provvedere al controllo, anche mediante confronto di dati con le anagrafi e gli uffici tributi di altri comuni, onde evitare che coniugi usufruiscano di più detrazioni per differenti immobili siti nel Comune od anche in comuni diversi.

Per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile ed i familiari quali risultano dalla famiglia anagrafica, comprendendo sempre e comunque il coniuge, anche se altrove residente. La detrazione non è applicabile agli immobili concessi in uso gratuito fra genitori e figli. La detrazione va riferita al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere divisa, in caso di più contribuenti residenti, in parti uguali fra loro (prescindendo dalla percentuale di possesso).

DETRAZIONE MAGGIORATA per l'abitazione principale - **€ 258,00**

Utilizzabile dai nuclei familiari composti esclusivamente da **PENSIONATI ULTRA 65ENNI CON CERTIFICAZIONE ISEE NON SUPERIORE AD € 7.200,00** e dai nuclei familiari all'interno dei quali esista un **INVALIDO AL 100%**,

Le condizioni indispensabili per usufruire di tale detrazione sono:

- a) **POSSESSO DI UNICA ABITAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO**;
- b) **RESIDENZA NELL'ABITAZIONE DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE** (vedi sopra);
- c) **PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE I.C.I.** (**N.B.:** *deve essere presentata per ogni anno di imposta se richiesta per motivi reddituali, solamente "una tantum" per i nuclei con invalido, contestualmente a copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell'A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità*)



ULTERIORE DETRAZIONE (a carico dello Stato) per l'abitazione principale:

Come previsto dall'ultima legge finanziaria, DALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI ALL'1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE. L'ulteriore detrazione (non usufruibile per immobili delle categorie A1, A8 ed A9) viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e non può comunque essere superiore a 200 euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Modalità di calcolo: Anzitutto va calcolata la BASE IMPONIBILE: per gli immobili accatastati, tale valore è determinato moltiplicando la **rendita** per:

x 100 fabbricati dei **gruppi A** (con esclusione di A/10) – **B e C** (escluso C/1)

x 50 fabbricati iscritti in A/10 e del **gruppo D**

x 34 fabbricati iscritti in C/1

Va poi applicata in tutti i casi una **rivalutazione del 5%** al valore ottenuto.

Per le **aree edificabili**, invece, base imponibile è il valore in comune commercio al 1° gennaio. Per aiutare nel calcolo, il Comune stabilisce in € **65,00** l'importo da utilizzarsi per il calcolo del valore medio delle aree fabbricabili per l'anno in corso, sulla base delle norme del vigente regolamento ICI e come da tabella in esso riportata.

Calcolata la base imponibile, vi si applica l'aliquota stabilita dal comune per ottenere l'**imposta annua** dovuta. Bisogna poi ovviamente tener conto sia della percentuale di possesso che del periodo di possesso del bene immobile e dell'eventuale periodo in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale (si ricorda che la mensilità va contata per intero se il periodo di possesso supera i 14 giorni, altrimenti non va contata).

Nel caso di unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, dall'imposta dovuta si deve sottrarre prima l'importo della **detrazione comunale (ordinaria o maggiorata)** e quindi, se si verificano le condizioni stabilite per l'applicazione dell'**ulteriore detrazione statale**, si deve sottrarre tale importo aggiuntivo pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro.

PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato in due rate:

- la prima rata, da pagarsi **DAL 1° AL 16 GIUGNO**, È PARI AL **50% DELL'IMPOSTA DOVUTA**;
- la seconda rata, da pagarsi **DAL 1° AL 16 DICEMBRE**, È A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA;

Resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto (calcolato sulla base delle aliquote cui ogni singolo soggetto deve essere assoggettato), a condizione che sia presentata dichiarazione ICI per comunicare tale evento.

Il versamento va effettuato sul C/C postale n°**88728308** intestato a **EQUITALIA CERIT SPA LONDA-FI-ICI** (è un conto nuovo attivo A PARTIRE DA APRILE 2008) oppure presso gli sportelli abilitati al servizio riscossione tributi.

NON SI DEVE EFFETTUARE VERSAMENTO SE L'IMPOSTA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE NON È SUPERIORE AD € 5,00. TALE IMPORTO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME FRANCHIGIA, PERTANTO, SE L'IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE È SUPERIORE A TALE SOMMA, IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PER L'INTERO AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA.

PER CASISTICHE PARTICOLARI ED INFORMAZIONI, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE (055-83.52.531 – FAX 055-83.51.163 – E-MAIL: TRIBUTI@COMUNE.LONDA.FI.IT)